Deliberazione n. 2/2026/PASP

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Nicola CARLONE	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario (relatore)
Vitaliana VITALE	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 9 gennaio 2026

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Rialto (SV) n. 31 del 19 novembre 2025, avente ad oggetto "Acquisizione azioni SAT S.p.A. di Vado Ligure (SV) per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione", pervenuta in data 20 novembre 2025 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4364;

VISTA l'ordinanza n. 1/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Caterina Angela Marra;

PREMESSO IN FATTO

In data 20 novembre 2025 il Comune di Rialto (SV) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora in avanti TUSP), la delibera del Consiglio comunale n. 31 del 19 novembre 2025 avente ad oggetto "Acquisizione azioni SAT S.p.A. di Vado Ligure (SV) per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione"; alla delibera sono allegati la relazione illustrativa a firma del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente (All. A), il vigente statuto della Società, atto rep. n. 46942 del notaio Agostino Firpo di Savona (All. B) e il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente (All. C), unitamente ai pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Mediante la delibera in esame il Consiglio comunale ha approvato l'acquisizione di n. 220 azioni della società Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (di seguito SAT S.p.A.), del valore unitario di euro 2,28, per un importo complessivo di euro 501,60, corrispondenti allo 0,00398% del capitale sociale, ai fini dell'affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

SAT S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica costituita il 29 aprile 1992 operante nella gestione dei rifiuti secondo il modello dell'*in house providing*.

Nella delibera n. 31/2025 e nella relazione dell'Organo di revisione ad essa allegata quale All. C è esposto che:

- la legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 prevede che, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, il territorio regionale è articolato in quattro aree coincidenti con la città metropolitana e le tre Province liguri; le Province organizzano il servizio di gestione dei rifiuti differenziati definendo Bacini di Affidamento e quello dei rifiuti indifferenziati sulla base di un Piano d'Area; ai fini degli affidamenti dei servizi le Province possono individuare al loro interno zone omogenee designando un comune

capofila; le Province provvedono all'organizzazione e affidamento in attuazione degli indirizzi fissati dalle Autorità d'Ambito;

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 14 del 25 marzo 2015;
- il Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti per la Provincia di Savona è stato approvato dalla Provincia, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 2 agosto 2018, e successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2020 riguardo all'organizzazione territoriale dei bacini di affidamento; sono previsti due bacini di affidamento, uno coincidente con il Comune di Savona e l'altro con 65 comuni della Provincia (ad eccezione dei Comuni di Andora, Stellanello e Testico, accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17/2020 la Provincia, ai sensi dell'art. 16 della l. r. n. 1/2014, ha individuato, su proposta dell'assemblea dei sindaci, la forma di gestione detta *in house providing* quale modalità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il bacino di affidamento provinciale, con la Provincia quale ente capofila.

Il Consiglio provinciale, con delibera n. 30 dell'8 agosto 2023, ha disposto l'affidamento a SAT S.p.A. per 15 anni del servizio integrato di gestione dei rifiuti nei 65 comuni del bacino di affidamento provinciale, nelle modalità previste dal piano industriale (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 28 febbraio 2022) e alle condizioni economiche di cui al piano economico-finanziario ivi allegato, nonché della realizzazione e della gestione dell'impianto pubblico di trattamento delle frazioni secche della raccolta differenziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni

L'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. a), del TUSP). In particolare, il novellato comma 3 prevede che

l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla Sezione di controllo, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/SSRRCO/2022/QMIG (a cui, in virtù dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le Sezioni regionali di controllo devono conformarsi), hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP e

agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Tanto premesso, si procede al vaglio della deliberazione del Consiglio comunale di Rialto n. 31 del 19 novembre 2025.

2. Rispetto delle regole di competenza (art. 8 TUSP)

Per le ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2". Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato mediante deliberazione del Consiglio comunale (la n. 31 del 19 novembre 2025), conformemente a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, che richiede che l'operazione sia autorizzata da una deliberazione del consiglio comunale dell'ente.

3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)

SAT S.p.A. è una società per azioni e, pertanto, rientra fra le tipologie societarie di cui è consentito alle amministrazioni pubbliche detenere partecipazioni, ai sensi dell'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, a tale scopo, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Dalla deliberazione del Consiglio comunale trasmessa emerge che l'acquisizione delle partecipazioni in SAT S.p.A. è finalizzata all'affidamento alla Società del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, in linea con le deliberazioni dell'amministrazione provinciale in merito all'affidamento *in house* alla Società, sopra riferite.

La relazione illustrativa motiva la necessità per l'Ente delle attività svolte dalla Società richiamando l'art. 5 dello Statuto, che individua l'oggetto sociale nel servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Zona Omogenea Provincia di Savona".

Inoltre, le previsioni statutarie definiscono i caratteri istituzionali della Società (art. 2) stabilendo, fra l'altro, che "la Società realizza oltre l'80% del proprio fatturato svolgendo i compiti ad essa affidati dalla Provincia di Savona nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 ss. mm. ii. […] nell'interesse dei Soci pubblici […]"; che "il mancato rispetto del limite quantitativo del fatturato della Società "costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto"; che la Società opera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti "in materia di *in house providing* e con particolare riferimento al c.d. "controllo analogo congiunto"", e che "la Società non può perseguire interessi contrari a quelli dei Soci pubblici".

Riguardo alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione, nella relazione illustrativa recante le motivazioni analitiche ai fini dell'art. 5 del TUSP (All. A alla delibera n. 31 del 19 novembre 2025) vengono illustrati due ordini di considerazioni, ivi definite "condizioni di carattere generale" e "condizioni di carattere specifico".

Quanto alle condizioni generali, nella relazione viene affermato che la prevalenza dell'attività di SAT S.p.A. in favore degli enti pubblici soci è dimostrata dall'analisi del bilancio 2024 della Società, e vengono evidenziati l'avvenuto conseguimento nell'ultimo triennio di un fatturato medio superiore al milione di euro, la presenza di dipendenti, l'assenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, la gestione di un servizio di interesse generale, l'assenza di risultati negativi nei tre esercizi precedenti, la

mancata necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento in quanto già operante in equilibrio di gestione.

Quanto alle condizioni di carattere specifico, nella relazione si evidenzia che il nuovo sistema di raccolta differenziata proposto dalla Società prevede l'introduzione di metodi innovativi di accesso controllato al conferimento (quali chiave o tessera), già sperimentati in altri comuni liguri, tali da far prevedere un considerevole incremento della percentuale di raccolta differenziata in misura superiore al limite del 65% previsto per legge. Dalla relazione si evince inoltre che l'Amministrazione ritiene che la proposta di SAT S.p.A. di razionalizzazione del servizio consenta, anche alla luce del *know how* e del nuovo parco mezzi posseduti dalla Società, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, determinando una riduzione dei tempi di raccolta e la possibilità dell'impiego di personale e mezzi in altri servizi, peraltro non meglio precisati.

Per quanto la delibera e i relativi allegati non contengano dati o indicatori atti a corroborare le affermazioni contenute nella relazione illustrativa, l'acquisizione della partecipazione in SAT S.p.A. appare coerente con il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente, nel rispetto del vincolo finalistico prescritto dall'art. 4, comma 2, TUSP.

4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite, "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la "sostenibilità finanziaria" sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione procedente e l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative

che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Sotto il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisto di una partecipazione societaria deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità con la situazione finanziaria dell'ente dell'investimento iniziale e dei potenziali successivi trasferimenti alla società (ad esempio, in termini di necessità di effettuare eventuali accantonamenti in caso di perdite della società, *ex* art. 21 TUSP).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà "avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata". Andranno, poi, esaminate affidabilità ed attendibilità del *business plan*.

Si precisa che il requisito dell'analitica motivazione, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP e richiamato dal successivo art. 7, comma 2, non richiede per l'atto deliberativo del Consiglio comunale uno specifico contenuto motivazionale, che invece è rimesso, nel rispetto dei limiti posti dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 5, alla discrezionalità delle singole amministrazioni. In assenza della previsione di oneri formali o evidenze istruttorie predeterminate, la valutazione di conformità da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti - come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia - ha ad oggetto la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente procedente, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

Passando all'esame del caso di specie, la delibera n. 31/2025 è analizzata in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione sotto il profilo oggettivo nei termini sopra delineati.

In aggiunta alla descrizione delle condizioni generali e specifiche riferite sopra, la relazione illustrativa allegata alla ridetta deliberazione evidenzia che l'acquisizione riguarda un pacchetto di n. 220 azioni, pari allo 0,00398% del capitale sociale della Società, per un importo complessivo di euro 501,60. La relazione descrive inoltre la composizione dell'assetto societario.

La Sezione osserva che la delibera n. 31 del 19 novembre 2025, comprensiva degli allegati, non esprime specifiche considerazioni in ordine alla capacità della società di garantire l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, né reca in allegato o fa riferimento a *business plan* o a forme analoghe di analisi di fattibilità; inoltre, non risultano descritti l'evoluzione dei costi ipotizzata né indicatori di bilancio, quali redditività, liquidità ed indebitamento.

Sui profili soggettivi, in termini di sostenibilità dell'investimento rispetto alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, la relazione allegata alla deliberazione n. 31/2025, illustrando che l'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società trova copertura nel bilancio dell'ente, essendo imputato al Cap. 400500 del bilancio di previsione 2025 dell'Ente, si limita a precisare che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti.

Il Collegio prende atto delle valutazioni compiute dall'Ente in ordine all'esiguità della partecipazione e dell'importo necessario per la relativa acquisizione; tuttavia, osserva che non risulta se siano state compiute dall'Ente valutazioni prospettiche circa la sostenibilità finanziaria della partecipazione da parte del Comune di Rialto e il potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente (ad esempio, in termini di eventuali accantonamenti).

La delibera di acquisizione, anche nella relazione illustrativa del Responsabile del servizio finanziario (All. A) e nel parere dell'Organo di revisione (All. C) che ne fanno parte integrante, richiama la decisione dell'Assemblea dei Sindaci in seno al Consiglio Provinciale di Savona di procedere all'affidamento *in house* a un gestore unico per l'intero bacino di

raccolta provinciale (ad eccezione del capoluogo) per l'implementazione del Piano provinciale dei rifiuti.

Pur rilevando le sopra individuate carenze motivazionali in ordine alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la Sezione, considerati la scelta già operata in sede provinciale in relazione alla forma dell'*in house* quale modalità di affidamento del servizio – senza entrare nel merito di detto affidamento, che esula dall'esame di cui alla presente deliberazione – e il conseguente scarso margine di discrezionalità residuante in capo all'Ente, ritiene che le argomentazioni esplicitate nella delibera di acquisizione appaiano nel complesso sufficienti a giustificare la scelta dell'acquisizione della partecipazione in SAT S.p.A.

5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, TUSP)

A norma di commi 1 e 3 dell'art. 5 del TUSP l'atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione, alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La richiamata deliberazione delle Sezioni riunite ha precisato che la motivazione deve dare conto "sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel *business plan*, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione procedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Per quanto riguarda la convenienza economica, la citata relazione illustrativa espone che l'Amministrazione ha effettuato un confronto tra l'ipotesi dell'affidamento a società interamente pubblica *in house* e le possibili opzioni alternative previste dalla normativa per la gestione del servizio (affidamento a società a capitale misto pubblico-privato con procedura c.d. "a doppio oggetto", affidamento con gara a evidenza pubblica o gestione in proprio), e riporta argomentazioni a sostegno della convenienza della prefigurata operazione di acquisizione rispetto alle ipotesi alternative, alla luce della normativa nazionale ed eurounitaria, nonché richiamando specifiche previsioni statutarie e l'ultimo bilancio approvato dalla Società, in punto di necessità per l'Ente delle attività svolte dalla Società, modalità di esercizio del controllo analogo e percentuale di fatturato a favore dei soci. La delibera, comprensiva di allegati, non risulta tuttavia contenere un confronto tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione in considerazione della qualità del servizio erogato, né un calcolo dettagliato dei rispettivi costi e benefici.

Quanto alle motivazioni in merito alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità, nella relazione allegata alla delibera n. 31/2025 l'Amministrazione riferisce di ritenere sussistente detta compatibilità in quanto l'acquisizione costituisce utilizzo accorto delle risorse a disposizione e permette di raggiungere l'obiettivo di affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti. Le motivazioni esposte sul punto appaiono non sufficientemente argomentate.

Si osserva che dal sito istituzionale dell'Ente, nonché dai dati presenti in BDAP e in SIOPE in relazione ai pagamenti effettuati, risulta che la gestione del servizio rifiuti per il Comune di Rialto è, di fatto, svolta da SAT S.p.A. dal 1° dicembre 2023.

La Sezione, nel rilevare che l'onere motivazionale è assolto in modo sintetico, ritiene che la decisione di acquisizione della partecipazione in SAT S.p.A. debba essere riguardata nel contesto dell'affidamento del servizio a livello di bacino provinciale.

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Il controllo condotto dalla Sezione concerne, altresì, la valutazione da parte dell'Ente circa la compatibilità dell'operazione con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato, a norma dell'art. 5, c. 2 TUSP.

Nella relazione illustrativa allegata alla delibera in esame viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Altmark Trans GmbH relativa alle compensazioni economiche, che, al ricorrere di quattro condizioni, non sono considerate aiuti di Stato ma ritenute compatibili col diritto unionale in quanto costituenti la contropartita di prestazioni effettuate dalle società in adempimento di obblighi di servizio pubblico e non un vantaggio finanziario, senza detrimento quindi per la concorrenza. Nella relazione viene riferito che i corrispettivi riconosciuti a SAT S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti - anche alla luce del sistema di remunerazione basato a norma di legge sull'imposizione della TARI all'utenza, come istituita dalla legge n. 147/2013 – costituiscono compensazioni ai fini del diritto dell'Unione, compatibili con quest'ultimo, e non aiuti di Stato.

In ordine alle quattro condizioni previste dalla giurisprudenza Altmark (l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro; la previa definizione dei parametri di compensazione in modo obiettivo e trasparente; la misura della compensazione non superiore a quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole; in caso di affidamento diretto, la determinazione della compensazione sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere per soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste), l'Ente riferisce che SAT soggiace a specifici obblighi di servizio pubblico stabiliti nel contratto di servizio che regola l'affidamento, che i corrispettivi sono definiti in base a parametri predeterminati e non

eccederanno quanto necessario per coprire integralmente il servizio con un mero margine di utile ragionevole, e che SAT S.p.A. è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizi pubblico ad essa affidati.

La Sezione, pur ravvisando la carenza di motivazione in relazione al quarto criterio Altmark, prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, esprime parere positivo in merito all'acquisizione di azioni, da parte del Comune di Rialto (SV), nella società SAT S.p.A., pur richiamando l'attenzione sulle carenze espositive riportate in parte motiva.

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legge a questa Sezione regionale di controllo;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 175 del 2016, al Sindaco del Comune di Rialto, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

ORDINA

al Comune di Rialto di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.

Il magistrato relatore

Caterina Angela Marra

CATERINA ANGELA MARRA
09.01.2026 11:46:57 GMT+01:00

Il presidente

Maria Teresa Polverino

MARIA TERESA POLVERINO
CORTE DEI CONTI
09.01.2026 15:16:01 GMT+00:00

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto

CINZIA CAMERA
CORTE DEI CONTI
09.01.2026 16:19:47 GMT+01:00